

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

**Studio n. 9-2008/T**

## **Soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Ici e adempimento unico informatico**

*Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 18 gennaio 2008*

**Sommario:** 1. *Premessa . - Quadro normativo;* 2. *La soppressione della dichiarazione ai fini ICI e l'operatività della disciplina;* 3. *L'emanazione del provvedimento dell'Agenzia del Territorio;* 4. *Ambito applicativo residuale dell'obbligo di presentazione della dichiarazione I-CI;* 5. *Comunicazione e dichiarazione ICI.*

### **1. Premessa - Quadro normativo**

L'art. 10, comma 4 del d.lgs. 504/1992 prevede l'obbligo, a carico dei soggetti passivi ICI, di dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato (con esclusione di quelli esenti dall'imposta) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione predetta ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, nel qual caso i predetti soggetti sono tenuti a denunciare le modificazioni intervenute.

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria *ex art. 52 del decreto legislativo d.lgs. 446/1997* (che ha istituito l'IRAP e riordinato la disciplina delle imposte locali), potevano sopprimere l'obbligo della presentazione della dichiarazione suddetta, sostituendola con una comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata, da presentare a cura del contribuente al comune competente (art. 59, comma 1, lettera *l*), n. 1), del decreto da ultimo citato).

## **2. La soppressione della dichiarazione ai fini ICI e l'operatività della disciplina**

In questo quadro normativo è intervenuto l'art. 37, comma 53 del D.L. 223/2006 (c.d. decreto "Visco – Bersani", convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) che ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, entrambi i predetti obblighi (dichiarazione o comunicazione). Per effetto di una modifica operata dal comma 174, dell'articolo unico della legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) il venir meno dell'obbligo dichiarativo suddetto veniva limitato ai casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta ICI dipendessero da atti per i quali fossero applicabili le procedure telematiche dell'Adempimento Unico Informatico (previste dall'art. 3 *bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463) <sup>(1)</sup>. Il comma 53 in esame rinviava però l'efficacia della soppressione alla data di "*effettiva operatività*" del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, "*da accertare*" con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, al fine di consentire ai Comuni di avere a disposizione le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi all'ICI, diversamente reperibili solamente nella dichiarazione/comunicazione ICI.

D'altra parte il successivo comma 54, disponeva che la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59, comma 7*bis*, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 159/2006 <sup>(2)</sup> - doveva essere assicurata entro il 31/12/2006.

L'Agenzia del territorio, con riferimento alla disposizione da ultimo esaminata ha emanato, in data 15/12/2006, la circolare n. 7.

Con tale circolare – atteso che l'art. 59 comma 7*bis*, citato, prevede l'emanazione di un decreto del direttore dell'Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il quale siano stabilite le regole tecnico-economiche per l'utilizzo in via telematica dei dati catastali da parte dei sistemi informatici delle altre amministrazioni pubbliche - l'Agenzia definiva in via provvisoria le modalità di fruizione della base dati catastali di cui s'è detto.

In particolare, con la circolare in esame l'Agenzia comunicava l'attivazione, in data 30 dicembre 2006, del servizio di fornitura delle informazioni catastali derivanti dall'adempimento unico, per consentire l'applicazione delle sopra menzionate disposizioni di cui all'art. 37, comma 53 D.L. 223/2006.

Il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, almeno per quanto attiene all'applicazione del comma 53 più volte citato, risultava essere *effettivamente operativo*, ma mancava, il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio che *accertasse* tale operatività e, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, ne stabilisse le regole tecnico-

economiche per l'utilizzo.

### **3. L'emanazione del provvedimento dell'Agenzia del Territorio**

Con il decreto direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 13 novembre 2007 pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 2007, n. 274, S.O. ed in vigore dal 25 novembre 2007, sono state definite le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. Il decreto ha concorso a rendere concretamente attuabile la soppressione dell'obbligo di presentare la dichiarazione e la comunicazione ICI.

Il provvedimento dell'Agenzia del Territorio in esame è stato adottato di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e costituito a sua volta solo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007.

Con provvedimento del 18 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n. 297) il direttore dell'Agenzia delle Entrate, in ultimo, ha accertato, con effetto dalla predetta data, l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni, rendendo così finalmente operativa la disposizione di cui all' art. 37, comma 53 del DL 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) che ha soppresso l'obbligo della dichiarazione ai fini ICI.

### **4. Ambito applicativo residuale dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI**

Come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 04/08/2006, la finalità della disposizione di cui all'art. 37, comma 53, è di eliminare, in tema di dichiarazione dei dati relativi ai propri immobili, la duplicazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

L'obbligo, tuttavia, come si è visto, viene meno, a decorrere dal 18 dicembre 2007, ogniqualvolta l'atto da cui dipendano gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia registrato trascritto e volturato mediante il c.d. "modello unico informatico".

In questa ipotesi, infatti, le variazioni dei dati catastali derivanti dagli atti per cui è utilizzabile la procedura telematica del modello unico informatico, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, sono (a partire dal 18 dicembre 2007) direttamente fruibili da parte dei Comuni.

La soppressione della dichiarazione ICI, appare conforme, sotto questo profilo,

al principio contenuto nell'art. 6, comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). La norma in questione costituisce espressione del principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati nella nuova ottica della semplificazione, in via generale, dei rapporti tra i medesimi e, in particolare, degli adempimenti posti a carico del privato <sup>(3)</sup>. Il comma 4 dell'art. 6 dello Statuto impone, infatti, all'amministrazione finanziaria il divieto di richiedere al contribuente informazioni e documenti che siano già in suo possesso <sup>(4)</sup>.

Si precisa, a riguardo, che il sistema, del quale il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio ha accertato il regolare funzionamento e l'operatività, fornisce ai Comuni tutti i dati delle variazioni catastali in genere (sia delle ditte, che dei dati di classamento) non solo quelli derivanti dall'adempimento unico.

Tali dati sono forniti dal contribuente stesso che è tenuto a denunciare in catasto tanto i fabbricati di nuova costruzione <sup>(5)</sup>, quanto le mutazioni nello stato dei beni riguardanti la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe <sup>(6)</sup>.

Sembrerebbe logico ritenere, dunque, in base al principio sopra esposto, che anche per queste variazioni catastali non vi sia l'obbligo di denuncia ICI, la cui funzione rimarrebbe così limitata alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta non direttamente desumibili dalla banca dati catastale.

In questa logica dovrebbe dunque essere letto il combinato disposto degli art. 59, comma 7 *bis* e 50, comma 2 del d.lgs. 82/2005 (c.d. "C.A.D.", "codice dell'amministrazione digitale") dal quale è possibile desumere che i dati catastali sono resi accessibili e direttamente fruibili anche per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione finanziaria <sup>(7)</sup>, e conseguentemente limitare gli "obblighi collaborativi" del contribuente.

Si ricorda in proposito che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo delle dichiarazioni *ex art. 36-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, verifica relativamente a ciascun immobile dichiarato il versamento nell'anno precedente dell'ICI, trasmettendo l'esito di tale controllo ai Comuni <sup>(8)</sup>. Questi ultimi avranno la possibilità, tramite l'accesso ai dati di cui si tratta, di controllare a loro volta la rispondenza dei versamenti alle risultanze catastali. Ciò significa, in altri termini, che pur in assenza di specifica dichiarazione delle variazioni rilevanti ai fini ICI, il procedimento di controllo e accertamento dell'imposta è ugualmente assicurato.

In quest'ottica risulta chiara altresì, per converso, la *ratio* della disposizione di cui al più volte menzionato art. 37, comma 53 del DL 223/2006, secondo la quale restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta, in quanto gli elementi di fatto integranti le ipotesi di riduzione sono conosciuti dal contribuente, ma difficilmente conoscibili dall'amministrazione, a cui vanno, pertanto, comunicati. In tali casi, tuttavia, sembrerebbe trattarsi non già di un obbligo dichiarativo, ma di un onere del contribuente.

Conseguentemente laddove il contribuente abbia i requisiti e intenda fruire delle riduzioni d'imposta di cui agli articoli 8 (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati) e 9 (terreni condotti direttamente) del d.lgs. 504/1992 o più in generale laddove la riduzione o la detrazione dipendano da circostanze oggettive o soggettive non risultanti dai dati catastali, sarà tenuto a porre in essere gli adempimenti a tali fini prescritti e a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto.

In tali ipotesi dovrebbero essere indicati anche i dati catastali (sebbene già conosciuti dall'amministrazione) la cui comunicazione sarà fatta, con tutta evidenza, unicamente al fine di individuare l'immobile per cui si ha diritto a riduzione dell'imposta.

## **5. Comunicazione e dichiarazione ICI.**

In ultimo si ricorda che per effetto dell'abrogazione dell'art. 59 d.lgs. 446/1992 comma 1, lettera l) operata dall'art. 1 comma 175 L. 296/2006, l'amministrazione ritiene che i riferimenti alla comunicazione sostitutiva della dichiarazione, eventualmente prevista in via regolamentare dai comuni ai sensi della disposizione di cui all'art. 59 citato, debbano considerarsi superati alla luce dell'evoluzione normativa in materia.

A parere dell'amministrazione permane, dunque, nella disciplina dell'ICI la sola dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4 del d.lgs. 504/1992 <sup>(9)</sup>.

Conseguentemente i dati necessari per fruire delle detrazioni o delle agevolazioni previste in materia ICI dipendenti da circostanze oggettive o soggettive non direttamente desumibili dalla banca dati catastale, nonché le loro successive variazioni, dovranno essere comunicati al Comune ove gli immobili sono ubicati tramite l'inoltro della predetta dichiarazione.

*Susanna Cannizzaro*

---

1) Il comma 174 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 dispone quanto segue: "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico". I commi 101 e 102 della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedevano con riferimento a persone fisiche, società ed enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi in modo dettagliato i dati catastali degli immobili soggetti all'ICI, a decorrere dal 2008 (le persone fisiche) e in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (gli altri soggetti). Per com-

plettezza si segnala che è venuto meno anche tale obbligo per effetto dell'abrogazione dei predetti commi disposta dall'art. 39 del d.l. n. 159 del 1° ottobre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 229 del 2 ottobre 2007 e convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicato sulla GU n. 279 del 30-11-2007. Resta invece in vigore l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007 (obbligo già previsto dal comma 104 art. 1 della legge 296/2006 come modificato dalla legge di conversione del d.l. n. 159/07) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per ogni immobile per l'anno precedente, nel quadro relativo ai fabbricati. Rimane altresì in vigore la disposizione di cui ai commi 103 e 105, della legge finanziaria per il 2007 secondo cui l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, verifica il versamento nell'anno precedente dell'ICI relativa a ciascun immobile, trasmettendo ai comuni l'esito di tale controllo.

- 2) In base alla disposizione citata nel testo, letta in combinato disposto con l'art. 50 dello stesso d.lgs. 82/2005 (c.d. "CAD" codice dell'amministrazione digitale), la circolazione dei dati catastali è resa disponibile e accessibile con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di consentire la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati restando salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Ciò anche in quanto l'articolo 50 citato, al suo secondo comma, stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 dello stesso decreto riguardanti l'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali., fatti salvi i casi previsti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente.
- 3) Si veda l'art. 10 comma 1 dello Statuto: " I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Per un approfondimento sull'argomento: F. D'AYALA VALVA, *Il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Il ruolo dello statuto*, Riv. dir. trib., 2001, I, 915.
- 4) Per un commento alla disposizione menzionata nel testo si veda S. CANNIZZARO, *Il principio di reciproca collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente nel procedimento e nel processo*, in AA.VV., *Statuto dei diritti del contribuente*, a cura di A. Fantozzi, A. Fedele, Milano 2005, 242 ss.
- 5) Ai sensi dell'art. 28 RDL 652/1939.
- 6) Ex art. 20 RDL 652/1939.
- 7) Cfr. nota 2.
- 8) Rimane infatti l'obbligo del contribuente di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007 l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per ogni immobile per l'anno precedente, nel quadro relativo ai fabbricati. Cfr. sul punto nota 1.
- 9) Cfr. nota n. 5407/DPF del 13 marzo 2007.

*(Riproduzione riservata)*